

§ 3.1.41 - L.R. 28 marzo 1995, n. 18.

Modificazioni di norme regionali concernenti la ricettività turistica.(1)

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 19/04/1995)

Art. 1. (Modificazioni dell' articolo 5 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 come sostituito dalla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 7). (2)

Art. 2. (Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 11/1982 come sostituito dalla l.r. 7/1993). (3)

Art. 3. (Modifica dei termini di cui all'articolo 15 della l.r. 7/1993).

1. Le aziende ricettive all'aria aperta che hanno iniziato l'attività tra il 1° luglio 1989 e la data di entrata in vigore della l.r. 7/1993, che posseggono i requisiti previsti per i parchi per vacanze dalla medesima l.r. 7/1993, possono ottenere tale classificazione a seguito di denuncia dei requisiti da presentarsi - pena la decadenza - entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Provincia provvede entro i sessanta giorni successivi ed il Comune modifica, nel rispetto delle vigenti norme in materia, la licenza di esercizio.

Art. 4. (Modificazioni alle leggi regionali 9 gennaio 1985, n. 1 e 19 dicembre 1983, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni). (4)

Art. 5. (Urgenza).

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note

(1) Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009, il n. 3 del 13 marzo 2009, il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011. Vedi anche la l.r. 24/2019.

(2) Modifica ed integra l' art. 5 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11 .

(3) Modifica l' art. 6 della L.R. 4 marzo 1982, n. 11 .

(4) Articolo abrogato dall'art. 1, comma 2 lettera b), della L.R. 17 marzo 2000, n. 17 .